

REGOLAMENTO (CE) N. 2374/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 1998
che autorizza nuovi additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, lettera j), e l'articolo 3,
considerando che a norma della suddetta direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi tenendo conto dei progressi delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;
considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE ⁽⁴⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;
considerando che dall'esame dei fascicoli, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, emerge che possono essere provvisoriamente autorizzate alcune sostanze appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microorganismi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1998.

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole per quanto riguarda l'innocuità di dette sostanze;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo degli enzimi, elencate nell'allegato del presente regolamento, sono autorizzate conformemente alla direttiva 70/524/CE quali additivi nell'alimentazione degli animali, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 334 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 21.

ALLEGATO

| N. | Additivo | Denominazione chimica, Descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Unità di attività per kg di alimento completo | | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|----|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Tenore minimo | Tenore massimo | | |
| 26 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94) avente un'attività massima di Solido: 350 000 BU/g (*) Liquido: 50 000 BU/g | Polli da ingrasso | — | 23 000 BU | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 23 000-50 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto glucani), contenuti ad esempio oltre il 20 % di orzo o il 30 % di segale | 30. 9. 1999 |
| | | | | | 26 000 BU | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 26 000-35 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto glucani), contenuti ad esempio oltre il 60 % di frumento o granturco | 30. 9. 1999 |

| N. | Additivo | Denominazione chimica, Descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Unità di attività per kg di alimento completo | | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|----|--|--|--|----------------|--|-------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | Tenore minimo | Tenore massimo | | |
| 27 | Endo-1,4 - beta-xilanasasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | Preparato di endo-1,4 -beta-xilanasasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 529.94) e di endo-1,3(4) -beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 526.94) aventi un'attività minima di: Solido: — 200 000 BXU/g ⁽²⁾ — 200 000 BU/g ⁽¹⁾ Liquido: — 30 000 BXU/g — 30 000 BU/g | Polli da ingrasso | — | 2 500 BXU 2 500 BU | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: — 10 000 BXU — 10 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento o il 30 % di segale | 30. 9. 1999 |
| 28 | 3-Fitasi EC 3.1.3.8 | Preparato di 3-fitasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un'attività minima di: Solido: 5 000 PPU/g ⁽³⁾ Liquido: 1 000 PPU/g | Suinetti | 4 mesi | 250 PPU | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-750 PPU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di filati, contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (granturco, orzo, frumento), tapioca, semi oleosi e leguminose | 30. 9. 1999 |

| N. | Additivo | Denominazione chimica, Descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Unità di attività per kg di alimento completo | | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|----|----------|---------------------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Tenore minimo | Tenore massimo | | |
| | | | Suini da ingrasso | — | 500 PPU | — | <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Data raccomandata per kg di alimento completo: 500-750 PPU</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fitti, contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (granturco, orzo, frumento), tapioca, semi oleosi e leguminose</p> | 30. 9. 1999 |

(¹) 1 BU è la qualità di enzima che libera 0,06 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta-glucano dell'orzo, al minuto, a pH 4,8 e a 50 °C

(²) 1 BXU è la qualità di enzima che libera 0,06 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) da xilano della betulla, al minuto, a pH 5,3 e a 50 °C

(³) 1 PPU è la qualità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da filato sodico, a pH 5 e a 37 °C.